



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 19/04/2012

Atto n. 68

Oggetto: Zonizzazione nuova sede farmaceutica

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di APRILE, ore 18:00 in Città S. Angelo e nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di Legge.

All'appello nominale risulta:

		Presente
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI FERNANDO	VICE SINDACO	SI
GALLI FRANCO	ASSESSORE	SI
GRAZIANI RAFFAELLA	ASSESSORE	SI
PRATENSE IGNAZIO	ASSESSORE	SI
LUCIANI GIUSEPPE	ASSESSORE	NO
RASETTA GIUSEPPINA	ASSESSORE	SI
DI BONAVENTURA LUIGI	ASSESSORE	SI

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Adele Oliva

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Regolarità Tecnica Parere: FAVOREVOLE Data: 18/04/2012	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'ARCANGELO ANTONINO 
Regolarità Contabile Parere: NON DOVUTO Data:	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sul territorio comunale, insistono n. 3 sedi farmaceutiche, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 474 del 17 maggio 2005, di cui una privata ubicata in località Marina (parte bassa), una comunale in località Madonna della Pace (parte intermedia), una privata in località Centro storico (parte alta);
- la suddivisione delle aree di pertinenza di ciascuna farmacia, come da capoverso che precede, assicura un rapporto sufficientemente equilibrato, sul piano demografico, tra **le zone comunali più densamente popolate** e, quindi, una buona accessibilità al servizio farmaceutico;
- in base ai nuovi parametri di popolazione (3.300 abitanti), individuati ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27, nel Comune di Città S. Angelo (popolazione pari a 14.553 al 31.12.2010 sulla base dei dati di cui al modello ISTAT P2), è prevista l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, in aggiunta alle tre già esistenti, previa identificazione della zona interessata e dopo aver sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio e l'Azienda sanitaria;
- la "ratio" della novella legislativa consiste nel garantire **una più capillare presenza sul territorio, una maggiore** accessibilità al servizio farmaceutico, anche a quei cittadini residenti in **aree scarsamente abitate**;
- in merito alla questione delle "zone" da identificare per collocare nuove farmacie ed alla problematica del rapporto con le "piante organiche esistenti", l'ufficio legislativo del Ministero della Salute, in data 21.03.2012, così rispondeva ad una serie di quesiti posti dalla Regione Toscana: *"la modifica è inequivocabilmente diretta ad eliminare la pianta organica delle farmacie e le procedure alla stessa correlatela norma indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comunel'attività di identificazione non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata.....E', infine, da ritenere che l'apertura di una nuova farmacia ancora debba rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie già aperte"*;
- la Regione Abruzzo, servizio assistenza farmaceutica, ai fine di supportare i Comuni nella gestione del complesso procedimento previsto dalle nuove norme, teneva una specifica riunione, a L'Aquila, in data 26 marzo 2012, nella quale il Dirigente del competente servizio ed il Presidente della Giunta Regionale illustravano le novità più significative e rispondevano ad una serie di quesiti posti dai rappresentanti dei Comuni intervenuti;

UDITO l'intervento del Sindaco, che propone di identificare la zona per l'apertura della nuova sede farmaceutica in una restante parte, specificamente individuata nella planimetria allegata del territorio comunale (solo sotto il profilo descrittivo della cartografia, seppur con margini di approssimazione, il lato ovest a monte si estende fino ai confini con il Comune di Elice – il lato nord si estende fino ai confini con il Comune di Atri – il lato sud si estende fino ai confini con il Comune di Collecervino – il lato est verso il mare si estende dal confine con il Comune di Collecervino a sud per proseguire attraverso l'intersezione con il primo tratto di via S. Agnese passando per Via Gaglierano fino ad arrivare al confine con il Comune di Atri a nord);

SOTTOLINEATO che la delimitazione precisa del lato est della zona identificata è rinvenibile solo dalla planimetria allegata, avendo la descrizione di cui a precedente capoverso esclusivamente carattere esplicativo/illustrativo;

SPECIFICATO che la zona di cui in argomento si contraddistingue per una **scarsa densità abitativa** e, quindi, per una **minore accessibilità** ai servizi pubblici da parte della popolazione residente;

RILEVATO che le vie interessate, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

Nome della Via	Numero abitanti
----------------	-----------------

Strada Gaglierano	173
Via Pasquale Coppa Zuccari	7
Strada Eugenio Maury	48
Via di Villa Cipressi	94
Via San Giacomo	41
Strada Case Fagnani	17
Via del Cimitero	55
Via Santo Stefano	17
Via della Fonte Vecchia	57
Via della Chiesa	8
Strada comunale Villa Cipressi	9
Strada Fagnano	49
Via Ciavattella	39
Strada Piano di Sacco	141
Via delle Industrie	5
Strada Colle Razzi	37
Strada per Atri	4
Strada Sorricchio di Valforte	2
Via Cantine	67
Parte residuale di Strada S. Agnese (dall'incrocio con Strada Piano di Sacco fino all'intersezione con Via Gaglierano)	10

ACCERTATO che i confini della zona prescelta si trovano a distanza di gran lunga superiore ai 200 metri richiesti dalla norma;


SENTITI l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (intervenivano il Direttore dell'Ufficio Farmaceutico Territoriale ed il relativo Coordinatore Amministrativo) e l'Ordine dei Farmacisti sempre di Pescara (intervenivano il Presidente ed il Vice Presidente) che, nell'incontro tenuto in data 5 aprile 2012, si riservavano di far pervenire formalmente per iscritto le proprie determinazioni sulla proposta;

PRESO ATTO che, con nota n. 997 del 10.04.2012, registrata in data 12.04.2012 con il n. di prot. 11570, la **ASL** di Pescara, Ufficio Farmaceutico Territoriale, esprimeva **parere favorevole** sulla proposta di zonizzazione del Comune di Città S. Angelo;

RILEVATO che, con nota n. 030/AP72012 del 17.04.2012, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 18.04.2012, prot. n. 12064 l'Ordine dei Farmacisti di Pescara rappresentava che la proposta dell'amministrazione garantisce l'accessibilità del servizio farmaceutico a zone scarsamente abitate, anche se la scelta preferibile sarebbe quella di localizzare la nuova sede in località Fonte Umiano in quanto zona con maggior numero di residenti;

REPLICATO, alla considerazione dell'Ordine dei farmacisti, che la norma individua come criterio preferenziale per la zonizzazione quello della scarsa densità abitativa e non quello del maggior numero di abitanti, al fine di garantire *"una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico"*;

PRECISATO comunque che il parere dell'Azienda sanitaria locale di Pescara e dell'Ordine dei Farmacisti sempre di Pescara è obbligatorio, ma non vincolante, rimanendo in capo all'ente locale la titolarità del potere di organizzazione del servizio farmaceutico;



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo statuto comunale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27;

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente resi e verificati per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Identificare la zona nella quale collocare la nuova sede farmaceutica, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'area individuata nella planimetria allegata, in quanto caratterizzata da una scarsa densità abitativa, in osservanza della "ratio" della riforma liberalizzatrice ed in linea con le posizioni interpretative assunte dal Ministero della Salute con nota del 21.03.2012 (più capillare presenza sul territorio e maggiore accessibilità in zone scarsamente abitate);
3. Rinviare ai responsabili degli uffici e servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione degli atti consequenziali;

Successivamente,

LA GIUNTA

VISTA l'urgenza di provvedere, stante il termine ristretto di 30 giorni per concludere il procedimento di identificazione della zona;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti, legalmente resi e verificati per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FLORINDI GABRIELE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa OLIVA ADELE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 20-04-12

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CITTA' SANT' ANGELO

(Prov. di Pescara)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Città S. Angelo li 20-04-2012



IL VICE SEGRETARIO VICARIO
(Dott. Antonio D'ANGELO)

